

# L'ANALISI DEL PROVVEDIMENTO DI NOMINA E OGGETTO DELL'INCARICO

*Avv. Alessandro Dondero*  
*Genova, 2 ottobre 2019*

# IL CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO DI NOMINA DI AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

## Art. 405 cc

Il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno deve contenere l'indicazione:

- 1) delle generalità della persona beneficiaria e dell'amministratore di sostegno;
- 2) della durata dell'incarico, che può essere anche a tempo indeterminato;
- 3) dell'oggetto dell'incarico e degli atti che l'amministratore di sostegno **ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario**;
- 4) degli atti che il beneficiario può compiere **solo con l'assistenza dell'amministratore di sostegno**;
- 5) dei limiti, anche periodici, delle spese che l'amministratore di sostegno può sostenere con utilizzo delle somme di cui il beneficiario ha o può avere la disponibilità;
- 6) della periodicità con cui l'amministratore di sostegno deve riferire al giudice circa l'attività svolta e le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario.

Un contenuto eventuale, è previsto dall'art. 411, ultimo comma, c.c., a norma del quale il giudice tutelare nel provvedimento con il quale nomina l'amministratore di sostegno può disporre che determinati effetti, limitazioni o decadenze, previsti da disposizioni di legge per l'interdetto o l'inabilitato, si estendano al beneficiario dell'amministrazione di sostegno, avuto riguardo all'interesse del medesimo ed a quello tutelato dalle predette disposizioni.

# IMPUGNAZIONE DI PROVVEDIMENTI

**Art. 720 bis ccpc - Norme applicabili ai procedimenti in materia di amministrazione di sostegno**

- I. Ai procedimenti in materia di amministrazione di sostegno si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 712, 713, 716 [capacità processuale dell'amministrato], 719 e 720 [decorrenza termini e notifica all'amministratore provvisorio].
- II. Contro il decreto del giudice tutelare è ammesso reclamo alla corte d'appello a norma dell'articolo 739.
- III. Contro il decreto della corte d'appello pronunciato ai sensi del secondo comma può essere proposto ricorso per cassazione.

# 739 CPC - RECLAMI DELLE PARTI

- ❑ Contro i decreti del giudice tutelare si può proporre reclamo con ricorso al tribunale, che pronuncia in camera di consiglio (1). Contro i decreti pronunciati dal tribunale in camera di consiglio in primo grado si può proporre reclamo con ricorso alla corte d'appello, che pronuncia anch'essa in camera di consiglio (3).
- ❑ Il reclamo deve essere proposto nel termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione del decreto, se è dato in confronto di una sola parte, o dalla notificazione se è dato in confronto di più parti.
- ❑ Salvo che la legge disponga altrimenti, non è ammesso reclamo contro i decreti della corte d'appello e contro quelli del tribunale pronunciati in sede di reclamo.

## **CASSAZIONE CIVILE SEZ. I, 15/05/2019, (UD. 04/02/2019, DEP. 15/05/2019), N.12998**

Tanto premesso, in via pregiudiziale, va osservato che il ricorso per cassazione sia ammissibile, essendo certamente ricorribile per cassazione - per la sua incidenza in maniera definitiva su diritti personalissimi - il decreto della Corte d'appello che nega l'apertura dell'amministrazione di sostegno (Cass., 20/07/2016, n. 14983), essendo ricorribili, ex art. 720 bis c.p.c., u.c., tutti i decreti aventi carattere decisorio - come quello che apre o denega l'apertura del procedimento in questione - poichè assimilabili, per loro natura, alle sentenze di interdizione ed inabilitazione (Cass., 28/09/2017, n. 22693; Cass., 20/04/2018, n. 9839).

# LEGITTIMAZIONE ALL'IMPUGNAZIONE

- 1) AMMINISTRATO ART. 716 CC
- 2) PUBBLICO MINISTERO ART. 740 CC
- 3) SOGGETTI LEGITTIMTI A PROPORRE IN RICORSO ART. 417 [coniuge, persona stabilmente convivente, parenti entro il 4° grado, affini entro il 2°, tutore, curatore, PM
- 4) ALTRI INTERESSATI

# EQUA INDENNITÀ

## ART. 379 COMMA 2 CC

- L'ufficio tutelare è gratuito.
- Il giudice tutelare tuttavia, considerando l'entità del patrimonio e le difficoltà dell'amministrazione, può assegnare al tutore un'equa indennità. Può altresì, se particolari circostanze lo richiedono, sentito il protutore, autorizzare il tutore a farsi coadiuvare nell'amministrazione, sotto la sua personale responsabilità, da una o più persone stipendiate.